



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice BONINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019**

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

ONOREVOLI SENATORI. - A giugno del 2019 i « tavoli di crisi » aperti al Ministero dello sviluppo economico erano 158. Per nessuna delle aziende coinvolte, a parte ArcelorMittal, la possibile ricaduta occupazionale dell'eventuale fallimento o della chiusura delle attività coinvolge un numero di addetti pari a quello che la sentenza n. 30475 del 2019 delle sezioni unite penali della Cassazione rischia di « licenziare » da un giorno all'altro, avendo stabilito che la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina ottenuti dalla coltivazione di *cannabis sativa* L non rientra nell'ambito di applicazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e deve dunque considerarsi illecita. Da ciò inoltre discende che la vendita dei succitati prodotti integra il reato di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,6 per cento, laddove residui una potenziale « efficacia drogante ».

Le sezioni unite hanno così risolto l'apparente contrasto tra il testo unico degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e la legge n. 242 del 2016, che aveva comportato a valle incertezze interpretative e contrasti giurisprudenziali anche tra diverse sezioni della Suprema Corte. Al legislatore, in questo quadro, non spetta di correggere l'interpretazione della Cassazione, che rispetto ad alcuni precedenti appare particolarmente restrittiva, ma di correggere i presupposti dei contrasti interpretativi che stanno a base della sentenza delle sezioni unite, le quali peraltro riconoscono, e in qualche misura

suggeriscono, un nuovo intervento del legislatore, « così da delineare una diversa regolamentazione del settore che involge la commercializzazione dei derivati della *cannabis sativa* L ».

Non esiste oggi alcun interesse che giustifichi il sacrificio di un settore economico in crescita, che occupa 10.000 addetti, e in cui operano circa 3.000 imprese. Un settore legale, peraltro, grazie a cui, come dimostrato da uno studio pubblicato sull'*European Economic Review*, si sono ridotti sensibilmente sia i volumi (-14 per cento), sia i profitti (da 90 a 170 milioni in meno) del mercato criminale. La parziale sostituzione di *hashish* e *marijuana* illegali con un succedaneo di fatto privo di « effetto drogante » ha inoltre avuto ricadute positive sotto il profilo sanitario.

Secondo quanto stimato dalla Coldiretti, gli ettari destinati alla coltivazione di *cannabis sativa* sono passati da poco meno di 400 nel 2013 a più di 4.000 nel 2018, ma le produzioni, con la chiusura degli *shop* di *cannabis light*, non potrebbero essere assorbite dalle altre destinazioni rimaste lecite dopo la sentenza delle sezioni unite: cosmetica, alimenti, forniture per industria e costruzioni, florovivaismo, materiali per uso agricolo e ambientale.

Dal 2016 ad oggi, la gran parte degli operatori coinvolti in questo mercato ha interpretato la legge n. 242 del 2016 in un modo che sembrava pacifico, vista la proliferazione (non repressa e non sanzionata) di centinaia e centinaia di punti vendita che oggi, dopo la sentenza della Cassazione, le autorità di sicurezza e giudiziarie sono autorizzate a considerare dediti a un'attività illecita. Sulla base di questa interpretazione

sono state fatte scelte economiche e investimenti e assunti impegni e obbligazioni giuridiche. Sarebbe irresponsabile per il legislatore lasciare che questa interpretazione venga da un giorno all'altro ribaltata e un mercato di sostanze che, al di là della classificazione giuridica, non ha alcun senso scientifico considerare stupefacenti, sia « illegalizzato » neppure da una scelta del legislatore, ma per via giurisdizionale.

Il presente disegno di legge serve dunque a ripristinare un principio su cui decine di migliaia di investitori, imprenditori e lavoratori avevano fatto razionalmente affidamento, e cioè che la disciplina introdotta dalla legge n. 242 del 2016, rendendo lecita la coltivazione della *cannabis* contenente THC in misura non superiore allo 0,6 per cento, consente la commercializzazione di tutti i prodotti da essa derivati, comprese le infiorescenze.

Questo intervento legislativo deve essere all'insegna della chiarezza: non citare nella legge i « prodotti da fumo o da inalazione », cioè una delle più diffuse e remunerative attività economiche legate alla filiera della canapa, non mette il relativo mercato al riparo di una sorta di vuoto normativo « protettivo », come molti hanno pensato fino ad oggi, ma lo espone a interpretazioni capziose, ostili e irrazionali. Dunque il presente disegno inserisce all'articolo 2, comma 2,

della legge n. 242 del 2016 i prodotti da fumo e da inalazione, nonché per altri usi non medicinali o alimentari, derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli, tra i prodotti commercializzabili derivanti dalla coltivazione lecita della *cannabis*.

Poiché le sezioni unite penali della Cassazione hanno affermato che il suddetto articolo 2, comma 2, va inteso come un elenco tassativo delle attività e delle finalità consentite per l'uso dei prodotti derivanti dalla *cannabis sativa* L, questo intervento legislativo è sufficiente per ripristinare l'operatività di un settore oggi paralizzato e non comporta ulteriori modifiche del testo unico degli stupefacenti, che renderebbero la proposta politicamente più ardua e soprattutto meno tempestiva rispetto a un'emergenza economica a cui è urgente trovare una soluzione.

Il presente disegno di legge precisa, all'articolo 1, comma 1, che delle varietà di canapa di cui è autorizzata la coltivazione è autorizzata anche l'immissione in commercio e, al comma 2, che sono commercializzabili anche infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli per prodotti da fumo o inalazione, nonché per altri usi non medicinali e non alimentari, per cui è già prevista una disciplina specifica.

L'articolo 2 è relativo all'entrata in vigore.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio ».

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, dopo la lettera *g*) sono aggiunte le seguenti:

« *g-bis*) prodotti da fumo e da inalazione derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli;

*g-ter*) prodotti non medicinali o alimentari derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli ».

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.